



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. 4854 - 4979/I/CPGT

Delibera n. 1329/2022

Il Consiglio nella seduta del 27.09.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere A. GAETANI;

vista la nota acquisita al prot. informatico n. 12203 del 06/09/2022 con la quale il **Direttore della Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza**, comunica che il **Presidente della Commissione dott.ssa Marina Marchetti** assumerà in data 06 settembre 2022 analogo incarico quale vincitrice di concorso presso la sede di Brescia ed essendo l'organico privo di altre figure con la carica di Presidente di sezione, chiede al Consiglio di adottare i necessari provvedimenti;

vista, altresì, la nota acquisita al prot. informatico n. 12204 del 06/09/2022 con la quale il **Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia**, comunica che la **dott.ssa Marina Marchetti** è stata in pari data immessa nelle funzioni di Presidente della Commissione di Brescia;

tenuto conto che l'assenza di altri PS in servizio presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Piacenza rende non effettuabile il previsto previo interpello interno e che occorre procedere d'ufficio ad un interpello nazionale per l'applicazione di tale figura da altre sedi, provvedendo nel contempo ad assicurare la continuità operativa dell'attività giurisdizionale della Corte di Giustizia tributaria;

rilevato che la **dott.ssa Marina Marchetti**, dopo aver ricevuto la comunicazione della avvenuta nomina e la convocazione per l'immissione nelle funzioni presso la nuova sede a seguito del relativo DM, non ha provveduto a quanto necessario per assicurare alla sede diretta la dovuta continuità operativa;

considerato che, pertanto, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Piacenza lo strumento più immediato è quello di applicare ad essa la **dott.ssa Marina Marchetti**, nella carica di PS e con effetto dalla data di assunzione delle funzioni alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Brescia, nelle more

dello svolgimento dell'interpello bandito con la presente delibera e in deroga al divieto di applicazione previsto per tale figura dalla risoluzione n. 7/2015, giustificato dalla eccezionale esigenza da soddisfare;

rilevato che, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, del DLGs n. 545/92 la **dott.ssa Marina Marchetti**, quale unico PS in servizio presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Piacenza, assumerà anche le funzioni di Presidente della Corte di Giustizia tributaria e che, giusto quanto disposto dalla risoluzione Consiliare n.3 del 2/03/2010, le funzioni assunte debbano comprendere anche quelle giurisdizionali;

vista la risoluzione **n. 7 del 13 ottobre 2015**, e successivi emendamenti;

visto l'art.24 del D.Lgs.vo n.545/92 ;

DELIBERA

Per quanto in motivazione:

- di applicare la alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado **di Piacenza** la **dott.ssa Marina Marchetti** quale Presidente di sezione, con decorrenza **dal 6/09/2022**, in via eccezionale e fino allo svolgimento del presente interpello, in deroga a quanto stabilito dalla ris. n. 7/2015;
- di procedere ad effettuare un interpello in sede nazionale, **per l'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Presidente di sezione presso la** Corte di Giustizia tributaria di primo grado **di Piacenza**, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegue la copertura dei posti di cui alla Risoluzione n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali viene svolto il presente l'interpello;

DISPONE

che la procedura deliberata venga effettuata secondo i criteri di cui alla richiamata Ris. n. 7/2015, come successivamente emendata, rammentando, in particolare che:

- 1) Il giudice interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza,

purché di qualifica non superiore a quelle esercitate e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti.

I Presidenti delle Corti di Giustizia tributaria, in considerazione delle particolari attribuzioni e delle funzioni da svolgere presso la sede di titolarità, **non possono essere applicati ad altre sedi** in nessuna carica o funzione.

2) Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

a) le applicazioni sono riservate ai componenti di Corti di Giustizia tributaria del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di Giustizia tributaria di grado diverso da quello della Corte di Giustizia tributaria di applicazione, purché provenienti da altra Regione.

In ogni caso verrà data la precedenza a coloro i quali non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e/o non siano stati diffidati al deposito delle sentenze perché in ritardo.

b) nel caso in cui i posti messi ad interpello non risultassero coperti dopo aver applicato i criteri di cui al precedente punto a) è possibile valutare anche i candidati provenienti dal diverso grado del medesimo ambito Regionale; in tale ultimo caso i Presidenti di Corte di Giustizia tributaria e di Sezione della sede di applicazione avranno cura di non assegnare a detti componenti fascicoli provenienti dai collegi giudicanti di cui essi hanno fatto parte nelle sedi di titolarità;

Nell'ambito delle precedenze di cui ai precedenti punti, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà, nell'ordine:

c) il possesso di **medesima qualifica** dell'incarico da coprire;

d) la **maggiore anzianità di servizio** nella qualifica posseduta, calcolata secondo i criteri di cui alla Risoluzione Consiliare n. 4 del 25/10/2016;

e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della **maggiore età anagrafica**.

- 3) Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la domanda di partecipazione, redatta **unicamente** sul modello pubblicato congiuntamente al bando per il singolo interpello, **completa di tutte le dichiarazioni ivi previste.**

In caso di incompleta compilazione delle dichiarazioni obbligatorie, il candidato sarà escluso dalle valutazioni, senza obbligo di richiesta di integrazione da parte dell'Ufficio.

- 4) Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumeto per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, **il nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia tributaria di provenienza del partecipante dovrà contenere anche:**

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del **regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi**, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Corte di Giustizia tributaria.
In particolare, **non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione** in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti.
- c) l'attestazione, ***con riferimento agli ultimi 12 mesi***, del **rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione, in particolare per quanto al rispetto del termine ordinario dei 30 giorni, ovvero di quante depositate oltre tale termine, rispetto al totale, nei 60, 90 e 120 giorni;**
- d) ***la dichiarazione che il candidato abbia o meno dato la propria adesione ad eventuali interPELLI interni ad altre sezioni, indetti negli ultimi sei mesi per la carica dallo stesso rivestita; in conformità con quanto dichiarato dal candidato o, in caso contrario, motivando la differente dichiarazione. Il Presidente avrà, altresì, cura di specificare se negli ultimi sei mesi non sono stati indetti interPELLI interni per la carica del candidato.***

Il Presidente **valuterà se rilasciare il nulla osta positivo all'applicazione** in caso di situazione negativa del candidato rispetto agli adempimenti di cui alle precedenti lettere b), c) o d).

- 5) Si ricorda che l'applicazione viene concessa per la durata richiesta dal Presidente della Corte di Giustizia tributaria di destinazione, nel limite di 12 mesi, ma che la stessa può essere **cessata**

d'ufficio anche dal Presidente ove è attiva, se quest'ultimo rilevi essere mutate le condizioni che ne avevano determinato la necessità; il Presidente provvederà a cessare l'applicazione con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati ed al Consiglio di Presidenza, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni da parte di quest'ultimo.

- 6) **L'interpello**, previa trasmissione della presente delibera a tutte le Corti di Giustizia Tributaria, **viene bandito mediante pubblicazione della stessa sul sito internet del Consiglio di Presidenza (www.giustizia-tributaria.it)** unitamente al modello da utilizzare per la istanza di partecipazione.
- 7) Gli interessati all'interpello, **a pena di esclusione**, consegneranno o invieranno l'istanza di partecipazione alla segreteria della Corte di Giustizia tributaria di appartenenza, **entro e non oltre 20 giorni** dalla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio, corredata della documentazione obbligatoria prevista e richiamata nel precedente punto 3). **L'incompletezza della domanda o del nulla osta, o la anche parziale assenza di tali documenti, comporterà l'esclusione del candidato dall'interpello.**
- 8) **IMPORTANTE:** Le Segreterie delle Corti di Giustizia tributaria provvederanno ad acquisire al protocollo informatico dell'ufficio le istanze pervenute ed a **trasmettere ogni singola domanda** a questo Consiglio di Presidenza, **entro e non oltre i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione**, **inserendo quale oggetto, prima dei dati del candidato, la seguente dicitura:**

INTERPELLO PER APPLICAZIONI.

Si **pubblichino** nella home page del **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

Si **comunicano** ai **Presidenti di tutte le Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado** ed alle **Corti di Giustizia tributaria di primo e secondo grado di Bolzano e Trento**.

IL PRESIDENTE

Firmatario1